COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 148 del 16/12/2021

Repertorio Generale n. 1478 del 16/12/2021

Oggetto: DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA L. PIRANDELLO N° 65, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 3 PARTICELLA N° 709, RICADENTE NEL PRG VIGENTE IN ZONA B7 - ZONA DI ALTO INTERESSE AMBIENTALE ..

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 148 del 16/12/2021

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA L. PIRANDELLO N° 65, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 3 PARTICELLA N° 709, RICADENTE NEL PRG VIGENTE IN ZONA B7 - ZONA DI ALTO INTERESSE AMBIENTALE ..

Il Responsabile Area Urbanistica – LL.PP.

Visti:
Il parere contrario prot. n° 9142/IX-4125-u del 10.12.2012, emesso dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina, avente ad oggetto: *Comune di Taormina – Parere di competenza per opere in sanatoria art. 32 L. n° 326/03 – Dichiarazione di insanabilità per opere eseguite in area di notevole interesse paesistico – Fg. 3 part.lla 709 – ditta: Maricchiolo Nora,* rilasciato a seguito della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L. 326/03, presentata dalla ditta Maricchiolo Nora il 10.12.2004 prot. n° 14353;

La comunicazione prot. n° 643 del 16.01.2013, relativa ad un eventuale diniego dell'istanza di condono edilizio n° 707 prot. n° 14353 del 10.12.2004 per le opere abusive relative all'ampliamento del piano terra, del piano primo e sopraelevazione del piano secondo in un fabbricato esistente, sito in via L.Pirandello n° 65, riscontrata dalla ditta Maricchiolo con le osservazioni ex art. 11-bis L.R. n° 10/1991, inoltrate il 31.01.2013 prot. n° 1394.

Il ricorso presso il TAR - sede distaccata di Catania, acquisito al protocollo dell'Ente al n° 4048 del 20.03.2021, per la Signora Maricchiolo Nora nata a Taormina il 22.12.1963, contro la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nonché contro l'Assessorato Regionale dei Beni

copia informatica per consultazione

Culturali e dell'Identità Siciliana per l'annullamento del parere prot. n° 9142/IX-4125-u del 10.12.2012.

L'istanza acquisita al protocollo dell'Ente al n° 4471 del 03.03.2016, inoltrata dalla ditta Maricchiolo Nora, sia al Comune che alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, di riesame del provvedimento n° 9142/IX-4125-u del 10.12.2012.

La Sentenza del Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico n° 2057/2013, R.G.N.R. n° 3485/2009, sentenza del 05.12.2013, depositata in Cancelleria il 23.01.2014, con cui il giudice monocratico, visti gli art. 533 e ss. del Cpp, dichiara gli Imputati colpevoli dei reati loro in rubrica ascritti e, ritenuta la continuazione li condanna alla pena di mesi sei di arresto ed € xxxxx di ammenda ciascuno oltre spese processuali. Pena sospesa. Che qui si intende richiamata e trascritta.

La Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione penale n° 3697/2017, R.G.N.R. n° 3485/09, sentenza del 16 Novembre 2017, depositata il 13.02.2018, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in funzione di Giudice monocratico, in data 05.12.2013, appellata da Maricchiolo Nora e Ayma Oscar Alberto, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro ascritti in rubrica estinti per prescrizione, conferma nel resto la sentenza impugnata condanna gli imputati in solido a rifondere alla parte civile le spese di costituzione nel giudizio di gravame, liquidate in complessivi € xxxx qui si intende richiamata e trascritta.

Considerato:
Che il procedimento giudiziario penale, nei due gradi di giudizio si è concluso con il riconoscimento dell'irregolarità degli interventi edilizi.

Che per quanto riportato nelle sentenze penali n° 2057/2013 e n° 3697/2017 punti a), b) e c) (sentenze) che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, vengono a decadere i requisiti per cui è stata inoltrata istanza di sanatoria prot. n° 14353 del 10.12.2004.

Che alla data odierna non risulta pervenuto da parte del TAR alcun provvedimento di sospensiva relativamente al ricorso inoltrato per il provvedimento della Soprintendenza Prot. n° 9142/IX-4125-u del 10.12.2012.

RILEVATO:
Che i poteri sanzionatori in materia edilizia possono essere adottati anche a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso e non necessitano di particolare motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico in quanto gli abusi edilizi sono illeciti a carattere permanente ovvero i poteri repressivi del Comune in materia urbanistica non si estinguono per decadenza o prescrizione, con la conseguenza che i relativi provvedimenti possono essere emanati in qualsiasi tempo, in quanto il potere sanzionatorio del Comune non incontra nella materia in questione limiti temporali.

Vista la L. 47/85 e s.m.i.
Vista la L.R. 37/85 e s.m.i.
Visto il DPR 6 Giugno 2001 n° 380
Visto Il D.L. 22.01.04 n° 42
Vista la L.R. 16/2016 di recepimento del DPR 380/01;
Visto il PRG vigente approvato con D.A. n° 54/76 con le relative Norme di Attuazione
Visto il D.A. n° 339/DRU del 12.07.1997 con il quale è stata approvata ai sensi della L.R. 27.12.1978 n° 71 la variante all'art. 18 punto 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.
Vista La L. 241/90 e scc. Mod. e integrazioni

copia informatica per consultazione

CONSIDERATO CHE:
L'istanza di sanatoria prot. n° 14353 del 10.12.2004 ai sensi della L. 326/04 inerente l'ampliamento del piano terra, a piano primo e sopraelevazione del piano secondo nell'immobile esistente sito in Taormina Via L. Pirandello n° 65/73, con allegati elaborati grafici e relazione tecnica a firma dell'Ing. Oscar Ayma, per i motivi esposti nelle sentenze penali n° 2057/2013 e n° 3697/2017, nonché nel parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. prot. n° 9142/IX-4125-u del 10.12.2012, non può trovare accoglimento.

ORDINA

Alla Sig.ra Maricchiolo Nora, , nata a Taormina il 22.12.1963 ed ivi residente in Via L. Pirandello n° 65, C.F.: MRC NRO 63T62 LO42J, la demolizione delle opere realizzate nell'immobile sito in questo Comune in Via L.Pirandello n° 65 riportato in catasto al foglio di mappa 3 part.lla 709, ricadente nel PRG vigente in zona "B7 – Alto interesse ambientale", come stabilito nelle sentenze penali n° 2057/2013 e n° 3697/2017, che qui si intendono riportate e trascritte, con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, antecedente gli interventi abusivi oggetto delle sentenze, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente.
Inoltre decorsi i 90 (novanta) giorni di cui sopra, accertata l'inottemperanza alla presente ordinanza verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra €. 2000,00 e €. 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste *(comma 4 bis art. 31 DPR 380/2001).*
Altresì, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza sarà trasferita all'ufficio del Prefetto che provvederà alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il Prefetto potrà avvalersi del concorso del Genio Militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze Armate (*Art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato con la Legge n. 120 dell'11/09/2020*).

DISPONE

Che Il Dirigente del Comando di Polizia Locale provveda a disporre la notifica del presente provvedimento alla Sig.ra Maricchiolo Nora nata a Taormina il 22.12.1963 ed ivi residente in via L.Pirandello n° 65 sopra intimata, per la propria competenza e responsabilità.
La presente è notificata tramite PEC:

Alla Procura della Repubblica di Messina: **prot.procura.messina@giustiziacert.it**

Alla Prefettura di Messina: **protocollo.prefme@pec.interno.it**

Al Comando dei Carabinieri: **tme26167@pec.carabinieri.it;**

Alla Polizia di Stato: **comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it**;

Alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina: **soprime@certmail.regione.sicilia.it;**

Al Genio Civile di Messina: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it**;**

Al'Ing. Oscar Alberto Ayma: **ing.o.ayma@pec.giuffre.it**

Alla Polizia Locale, a cui la presente viene inviata **tramite e-mail.**

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione

copia informatica per consultazione

dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione